

# Gazzetta ufficiale

# C 464

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

27 dicembre 2018

Sommario

### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2018/C 464/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9151 — IFM/Trafigura/Simba Holdings) <sup>(1)</sup> .....	1
---------------	---	---

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Consiglio

2018/C 464/02	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania .....	2
2018/C 464/03	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania .....	3

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

### Commissione europea

2018/C 464/04	Tassi di cambio dell'euro .....	4
2018/C 464/05	Tassi di cambio dell'euro .....	5
2018/C 464/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	6
2018/C 464/07	Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Zagorski mlinci»(IGP) .....	7

### INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 464/08	Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno .....	12
---------------	--	----

### V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### Commissione europea

2018/C 464/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9208 — WorleyParsons/Jacobs ECR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15
2018/C 464/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	17

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9151 — IFM/Trafigura/Simba Holdings)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 464/01)

Il 27 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9151. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

(2018/C 464/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone di cui all'allegato I della decisione 2013/184/PESC del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio<sup>(2)</sup>, e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio<sup>(3)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio<sup>(4)</sup>, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati devono essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/184/PESC e dal regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento nell'elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 *ter* del regolamento).

Anteriormente al 1° febbraio 2019, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 111 del 23.4.2013, pag. 75.

<sup>(2)</sup> GUL 327 I del 21.12.2018, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUL 327 I del 21.12.2018, pag. 1.

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

(2018/C 464/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>:

le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/184/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio <sup>(3)</sup>, e il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio <sup>(4)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/184/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2018/2054, e del regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2053.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/184/PESC e nel regolamento (UE) n. 401/2013.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

---

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU L 327 I del 21.12.2018, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 327 I del 21.12.2018, pag. 1.

## COMMISSIONE EUROPEA

### Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

21 dicembre 2018

(2018/C 464/04)

#### 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1414	CAD	dollari canadesi	1,5459
JPY	yen giapponesi	126,98	HKD	dollari di Hong Kong	8,9368
DKK	corone danesi	7,4670	NZD	dollari neozelandesi	1,6925
GBP	sterline inglesi	0,90215	SGD	dollari di Singapore	1,5641
SEK	corone svedesi	10,2733	KRW	won sudcoreani	1 282,71
CHF	franchi svizzeri	1,1312	ZAR	rand sudafricani	16,4753
ISK	corone islandesi	134,10	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8825
NOK	corone norvegesi	9,9428	HRK	kuna croata	7,4216
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 696,34
CZK	corone ceche	25,855	MYR	ringgit malese	4,7608
HUF	fiorini ungheresi	321,97	PHP	peso filippino	60,546
PLN	zloty polacchi	4,2851	RUB	rublo russo	78,2103
RON	leu rumeni	4,6389	THB	baht thailandese	37,267
TRY	lire turche	6,0546	BRL	real brasiliano	4,4099
AUD	dollari australiani	1,6081	MXN	peso messicano	22,7547
			INR	rupia indiana	80,0400

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****24 dicembre 2018**

(2018/C 464/05)

**1 euro =**

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1408	CAD	dollari canadesi	1,5506
JPY	yen giapponesi	126,47	HKD	dollari di Hong Kong	8,9359
DKK	corone danesi	7,4663	NZD	dollari neozelandesi	1,6974
GBP	sterline inglesi	0,90038	SGD	dollari di Singapore	1,5655
SEK	corone svedesi	10,3428	KRW	won sudcoreani	1 283,61
CHF	franchi svizzeri	1,1312	ZAR	rand sudafricani	16,6876
ISK	corone islandesi	133,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8730
NOK	corone norvegesi	10,0025	HRK	kuna croata	7,4220
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 642,56
CZK	corone ceche	25,916	MYR	ringgit malese	4,7611
HUF	fiorini ungheresi	321,00	PHP	peso filippino	60,417
PLN	zloty polacchi	4,2848	RUB	rublo russo	78,0960
RON	leu rumeni	4,6428	THB	baht thailandese	37,162
TRY	lire turche	6,0480	BRL	real brasiliano	4,4537
AUD	dollari australiani	1,6186	MXN	peso messicano	22,6549
			INR	rupia indiana	80,0190

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 464/06)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2018) 8603	17 dicembre 2018	1,2-dicloroetano N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2	Grupa Lotos SA.	REACH/18/4/0	Uso di 1,2-dicloroetano come solvente di estrazione nelle attività di sgrassaggio dei distillati sotto vuoto del petrolio e dell'olio deasfaltato e di disoleazione della paraffina molle per la produzione di oli di base e cere paraffiniche.	22 novembre 2029	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socio-economici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.



**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2018****relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****«Zagorski mlinci»(IGP)****(2018/C 464/07)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Croazia ha trasmesso alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Zagorski mlinci» ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (2) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.
- (3) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per la denominazione «Zagorski mlinci» dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Zagorski mlinci» (IGP) figurano nell'allegato della presente decisione.

Conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

*Per la Commissione*

Phil HOGAN

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

## ALLEGATO

## DOCUMENTO UNICO

## «Zagorski mlinci»

N. UE: PGI-HR-02315 – 19.6.2017

DOP ( ) IGP (X)

## 1. Nome

«Zagorski mlinci»

## 2. Stato membro o paese terzo

Croazia

## 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

## 3.1. Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

## 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Gli «Zagorski mlinci» sono un prodotto di panetteria ottenuto a partire da farina di frumento fluida di tipo 550, acqua e sale, impastati fino ad ottenere uno strato di pasta che viene stesa a mano fino ad uno spessore di massimo 2,5 mm. Dall'impasto vengono ritagliati dei rettangoli, che vengono cotti in due fasi su piastre calde e successivamente messi a seccare.

Il prodotto finale, gli «Zagorski mlinci», è costituito da un sottile strato di pasta cotta di forma rettangolare, i cui bordi possono essere irregolari, di colore bianco-giallo, con una superficie uniforme che in alcuni punti può essere leggermente bombata e costellata di caratteristiche bolle, in alcuni punti parzialmente bruciate, di colore dal marrone chiaro-scuro al nero, che compaiono a causa del rigonfiamento dell'impasto durante la cottura.

Prima di essere consumati gli «Zagorski mlinci» sono spezzati a mano in pezzi più piccoli, immersi in acqua bollente e messi a riposare brevemente. In seguito vengono sgocciolati e conditi secondo la tradizione con sugo di arrosto caldo prima di essere serviti.

Criteri di qualità per gli «Zagorski mlinci»

Forma	Rettangolare, i bordi possono essere irregolari.
Superficie	Uniforme, bombata in alcuni punti a seguito del rigonfiamento durante la cottura, costellata di caratteristiche bolle, parzialmente bruciate.
Colore	Da bianco a giallo (tipico della pasta di frumento), con caratteristiche bolle parzialmente bruciate, di colore che può andare da marrone chiaro a marrone fino a nero.
Consistenza	Friabili e di facile rottura.

## 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le materie prime necessarie alla produzione degli «Zagorski mlinci» sono farina di frumento fluida di tipo 550, sale marino o salgemma e acqua.

## 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione degli «Zagorski mlinci», dall'impasto alla cottura fino al riposo, deve avvenire interamente nella zona geografica di cui al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Gli «Zagorski mlinci» hanno una forma rettangolare caratteristica e riconoscibile, che è ottenuta tagliando l'impasto sottile prima della cottura. A causa della particolare friabilità del prodotto finale, gli «Zagorski mlinci» tendono a rompersi e sbriciolarsi facilmente se non vengono maneggiati correttamente. Il trasporto del prodotto finale non preimballato (sfuso) o il riconfezionamento possono far sì che si disintegrino completamente o perdano la caratteristica forma rettangolare. Per garantire che il prodotto finito mantenga la sua caratteristica forma rettangolare ed evitare l'assorbimento di umidità che può causarne l'indurimento, gli «Zagorski mlinci» vengono confezionati immediatamente dopo la fabbricazione nella zona geografica delimitata al punto 4. Ciò permette di conservare la qualità di origine e le caratteristiche riconoscibili del prodotto da immettere sul mercato.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

—

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica di produzione degli «Zagorski mlinci» comprende il territorio dello Hrvatsko Zagorje, ossia l'intero territorio della contea di Krapina-Zagorje, l'intero territorio della contea di Varaždin e i bordi della contea di Zagabria confinanti con le contee di Krapina-Zagorje e di Varaždin, in particolare i comuni di: Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Jakovlje, Bistra e Bedenica.

5. **Legame con la zona geografica**

Il nesso di causalità tra gli «Zagorski mlinci» e la zona geografica è fondato sulla reputazione del prodotto, sul metodo di produzione tradizionale, vale a dire il modo in cui viene preparato, sulla ricetta che si è tramandata fino ad oggi e sulle caratteristiche della zona geografica.

Le aziende agricole della regione dello Hrvatsko Zagorje sono sempre state di piccole dimensioni e la popolazione scarsa, il che significa che gli agricoltori si cibavano in prevalenza degli ingredienti di loro produzione. Poiché la farina di frumento è sempre stata disponibile in abbondanza, era tradizione preparare e stendere vari tipi di impasti che poi venivano bolliti o cotti al forno.

Ogni famiglia nello Zagorje disponeva di una cucina a legna con piastre calde che venivano utilizzate per cuocere gli alimenti, compresi gli «Zagorski mlinci», in acqua bollente o al forno.

La regione dello Hrvatsko Zagorje intende sviluppare maggiormente il settore turistico e uno dei suoi punti di forza è la ricchezza della sua gastronomia basata sulle specialità tradizionali locali, tra cui gli «Zagorski mlinci» occupano un posto speciale. Il fatto che il termine in lingua croata «mlinac» (o «mlinac» nel dialetto locale kaikavo) risale al diciassettesimo secolo e denotava uno strato sottile di pasta (J. Ivanišević, 2011, rivista *iće & piće*, Zagabria) fa capire che gli «mlinci» si preparano in tale regione da secoli.

Le famiglie della regione dello Hrvatsko Zagorje si sono tramandate di generazione in generazione la semplice ricetta degli «Zagorski mlinci» a base di farina, acqua e sale, fino ai giorni nostri. Sebbene gli «Zagorski mlinci» siano un prodotto tradizionale dello Hrvatsko Zagorje, essi vengono preparati anche altrove in Croazia, sia pure raramente, secondo una ricetta che comprende anche le uova.

Non soltanto la ricetta è tradizionale, ma anche la preparazione dell'impasto per gli «Zagorski mlinci» è un'arte particolare. L'impasto viene dapprima steso su una superficie ampia, tradizionalmente un tavolo di cucina e poi, oggi come allora, viene steso esclusivamente a mano. Quest'operazione richiede una speciale competenza ed esperienza, in quanto è essenziale che la pasta stesa sia il più sottile e uniforme possibile e che lo spessore non superi 2,5 mm. L'impasto viene steso in grandi fogli a seconda delle dimensioni della superficie (tavola) utilizzata e stirato fino a che i bordi pendono dal tavolo. Si tratta di un'operazione che richiede una particolare perizia in quanto la pasta in questa fase si rompe facilmente. Tali paste di tipo «fillo» sono una caratteristica distintiva della gastronomia croata e ancor più della regione dello Hrvatsko Zagorje, dove le casalinghe si tramandano questa sapienza di generazione in generazione.

Gli «Zagorski mlinci» acquistano l'aspetto particolare e la consistenza friabile a causa delle specifiche modalità di cottura dell'impasto su piastre riscaldate per pochi minuti. Attingendo alle sue conoscenze e esperienze, la persona che cuoce l'impasto sa quando è pronto. Il metodo tradizionale di cottura degli «Zagorski mlinci» è su piastre riscaldate, proprio come in passato sulle stufe nelle famiglie dello Hrvatsko Zagorje. Un'altra caratteristica specifica degli «Zagorski mlinci» è che sono cotti in due fasi e messi a riposare dopo ciascuna cottura. La prima cottura e la fase di riposo estraggono l'umidità dall'impasto, mentre la seconda cottura completa il processo e conferisce le caratteristiche bolle bruciacchiate. Questo è il metodo tradizionale di preparazione degli «Zagorski mlinci», diversamente da altri tipi simili di impasti che vengono cotti in forni chiusi, sulla griglia, nei forni da pane o sotto un coperchio metallico a forma di campana.

Quando sono preparati come pietanza, gli «Zagorski mlinci» vengono tradizionalmente serviti con pollame arrosto, per cui quasi tutte le tracce scritte riguardanti il tacchino di Zagorje («Zagorski puran») come pietanza indicano che viene servito con un contorno di «Zagorski mlinci». Entrambi sono tra i più importanti prodotti autentici dello Hrvatsko Zagorje e figurano in praticamente tutte le pubblicazioni sul turismo e sulla gastronomia nello Hrvatsko Zagorje o nella regione in generale, e, quando serviti insieme, formano una combinazione classica, il piatto tipico dello Hrvatsko Zagorje, più comunemente noto come «Zagorski puran s mlincima» [«Zagorski puran» con «mlinci»].

L'articolo «Okusi i mirisi plemićkih gozbi» nell'opuscolo *Zagorje gastroturizam* pubblicato dall'Ufficio del turismo di Krapina-Zagorje contiene una ricetta per il tacchino con mlinci corredata dall'affermazione che «il tacchino arrosto con gli 'mlinci è un piatto classico della gastronomia di Zagorje». Il legame tra i due prodotti e lo Hrvatsko Zagorje è menzionato anche nell'articolo «Moćni okusi kraljevskih i pučkih jela» pubblicato nella guida sulla Croazia settentrionale e centrale: «il tacchino con contorno di "mlinci" è un piatto emblematico della gastronomia di Hrvatsko Zagorje» (Ž. Žutelja, 2011, in: *Kontinentalna Hrvatska*, guida 2011, EPH media d.o.o.).

La nota fiera commerciale *100 % Zagorsko*, dedicata all'esposizione, alla promozione e alla vendita dei prodotti agricoli tradizionali dello Hrvatsko Zagorje, è stata organizzata per sei anni consecutivi. Uno dei prodotti tradizionali presenti all'evento erano gli «Zagorski mlinci» (*100 % Zagorsko*, 2011, opuscolo della fiera, *Sajamska izložba Krapinsko - zagorske županije*, elenco degli espositori).

L'evento culinario *Chtef - Zagorski chef* è una gara di cucina in cui i partecipanti utilizzano gli ingredienti tradizionali dello Hrvatsko Zagorje per preparare pietanze innovative e creative. La gara riunisce il meglio della tradizione culinaria dello Hrvatsko Zagorje e della tradizione della regione. Il tema dello *Chtef - Zagorski chef* del 2014 era la preparazione degli «Zagorski mlinci».

Un altro articolo che menziona il carattere distintivo degli «Zagorski mlinci», la ricetta, la competenza necessaria per prepararli e il legame con la regione Hrvatsko Zagorje è «Milostive ne mijese mlince... ali ih rado jedu», pubblicato nella sezione sulla cucina tradizionale («Tradicijska kuhinja») di una delle principali riviste di gastronomia della Croazia. Il suo stesso titolo, «La signora non impasta... però mangia gli mlinci», indica che la preparazione degli mlinci richiedeva una perizia particolare, che le signore di città non possedevano. L'articolo illustra anche il nesso tra gli «Zagorski mlinci» e lo Hrvatsko Zagorje. «La storia degli 'mlinci è antica. Il tacchino e gli "mlinci" sono inestricabilmente legati fra loro, come il pane e il burro. La storia d'amore più bella dello Hrvatsko Zagorje non è quella su Veronika di Desenice, bensì quella sul tacchino e gli "mlinci", una coppia inseparabile delle colline dello Hrvatsko Zagorje, che Joža Horvat ha descritto semplicemente come: Zagorje!» (J. Ivanišević, 2011, rivista *iće & piće*, Zagabria).

La fama degli «Zagorski mlinci» si è ulteriormente consolidata nel 2012, quando sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti agricoli e forestali e dei piatti tradizionali autoctoni della gastronomia dello Hrvatsko Zagorje dalla contea di Krapina-Zagorje (Elenco dei prodotti agricoli e forestali e dei piatti tradizionali autoctoni della gastronomia dello Hrvatsko Zagorje, contea di Krapina-Zagorje, 2012).

Gli «Zagorski mlinci» figurano nell'elenco dei beni culturali della Croazia nella pubblicazione scientifica dal titolo *Prirodna i antropogena osnova turizma Hrvatske* (P. Ružić e D. Demonja, 2013, *Prirodna i antropogena osnova turizma Hrvatske*, Poreč Istituto dell'agricoltura e del turismo).

Quale importante meta turistica della Croazia continentale grazie alla sua storia e cultura, lo Hrvatsko Zagorje attira inoltre frotte di visitatori con la sua gastronomia basata sui prodotti locali. Gli «Zagorski mlinci» figurano regolarmente in un gran numero di brochure sullo Hrvatsko Zagorje e si trovano nei menu di praticamente tutti gli alberghi e ristoranti.

La gastronomia dello Hrvatsko Zagorje è stata presentata in occasione del congresso gastronomico internazionale International Art of Gastronomy in Istria nella città di Umago (Umag) nel 2012. I partecipanti hanno mostrato un vivo interesse per la preparazione degli «Zagorski mlinci», che sono stati serviti con il «Zagorski puran». Per citare lo chef Gissur Guðmundsson, presidente dell'Associazione mondiale delle associazioni degli chef: «gli 'Zagorski mlinci sono un'esperienza gastronomica straordinaria».

Il legame tra lo Hrvatsko Zagorje e gli «Zagorski mlinci» è ulteriormente sottolineato dal fatto che gli «Zagorski mlinci» figurano nella guida gastronomica *Vodič kroz hrvatske gastro ikone* [Guida gastronomica croata]. La seguente citazione è tratta dalla sezione sullo Hrvatsko Zagorje, alla voce «Zagorski mlinci»: «La reputazione di questo contorno apparentemente semplice che accompagna l'arrosto di tacchino, anatra o oca, è tale che è superfluo precisare che nasce nella regione dello Hrvatsko Zagorje.» La guida contiene anche un'indispensabile ricetta per il tacchino con gli mlinci (Gastronomadi, guida gastronomica croata 2007).

La reputazione degli «Zagorski mlinci» e il legame tra il prodotto e lo Hrvatsko Zagorje sono anche corroborati da un sondaggio di 1 000 intervistati nel 2016. Dal sondaggio è emerso che il 79 % delle persone in Croazia associa gli mlinci con lo Hrvatsko Zagorje, mentre l'80 % considera gli «Zagorski mlinci» un prodotto alimentare proveniente dallo Hrvatsko Zagorje. Inoltre, il 95 % di tutti i partecipanti al sondaggio ritiene che gli «Zagorski mlinci» dovrebbero essere menzionati nel materiale promozionale, nelle pubblicazioni culinarie e nelle monografie relative allo Hrvatsko Zagorje. In base al sondaggio, il 68 % degli intervistati sceglierebbe gli «Zagorski mlinci» in un negozio se avesse la scelta tra gli «Zagorski mlinci» e gli mlinci semplici. Buoni quattro quinti degli intervistati ritiene che gli «Zagorski mlinci» siano un prodotto rinomato in Croazia. La maggior parte dei rispondenti concorda interamente con l'affermazione che gli «Zagorski mlinci» sono buoni (punteggio medio di 4,54 su una scala da 1 a 5) e molti concordano con l'affermazione che vi è un legame forte tra gli «mlinci» e lo Hrvatsko Zagorje (risultato medio di 4,4 su una scala da 1 a 5) (Ricerca di mercato Hendal, 2016, Prepoznatljivost zagorskih mlinaca, sondaggio, Zagabria).

Gli «Zagorski mlinci» sono commercializzati con tale nome e sono disponibili in praticamente tutti i negozi della Croazia (opuscolo di Metro Cash & Carry).

**Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

[http://www.mps.hr/datastore/filestore/109/Izmijenjena\\_Specifikacija\\_proizvoda\\_Zagorski\\_mlinci.pdf](http://www.mps.hr/datastore/filestore/109/Izmijenjena_Specifikacija_proizvoda_Zagorski_mlinci.pdf)

---

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno <sup>(1)</sup>**

(2018/C 464/08)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale  Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140, 10557 Berlino, Germania  DGI2@bmi.bund.de +49 30186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da:  — Aruba PEC S.p.A.  — Namirial S.p.A.  — InfoCert S.p.A.  — In.Te.S.A. S.p.A.  — Poste Italiane S.p.A.  — Register.it S.p.A.  — Sielte S.p.A.  — Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.	Italia	Elevato  Significativo  Basso	AGID -Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 - 00144 Roma  eidas-spida@agid.gov.it +39 0685264407	10.9.2018
Sistema nazionale di identificazione e autenticazione  (NIAS)	Carta d'identità personale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica amministrazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63, 10000 Zagreb  e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
<p>Regime di eID estone: Carta d'identità</p> <p>Regime di eID estone: Carta RP</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale</p> <p>Regime di eID estone: Digi-ID</p> <p>Regime di eID estone: Mobiil-ID</p> <p>Regime di eID estone: Carta d'identità residenza digitale</p> <p>Regime di eID estone: Carta d'identità diplomatica</p> <p>Regime di eID estone: Carta d'identità diplomatica</p>	<p>— Carta d'identità</p> <p>— Carta RP</p> <p>— Digi-ID</p> <p>— Digi-ID residenza digitale</p> <p>— Mobiil-ID</p> <p>— Carta d'identità diplomatica</p>	Repubblica di Estonia	Elevato	<p>Polizia di Stato e guardia di frontiera</p> <p>Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn</p> <p>eid@politsei.ee +372 6123000</p>	7.11.2018
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	<p>Ministero dell'Interno - Regno di Spagna</p> <p>C/ Julián González Segador, s/n 28043 MADRID</p> <p>divisiondedocumentacion@policia.es</p>	7.11.2018
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elettronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	<p>Ministro dell'interno</p> <p>BP 10 L-2010 Luxembourg</p> <p>minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 24784600</p>	7.11.2018

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime di eID belga FAS/Carte d'identità elettroniche	Carta d'identità elettronica per cittadini belgi  Carta d'identità elettronica per stranieri	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA) / direction générale Transformation digitale Boulevard Simon Bolivar / Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles/Brussel eidas@bosa.fgov.be	27.12.2018



## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.9208 — WorleyParsons/Jacobs ECR)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 464/09)

1. In data 17 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- WorleyParsons Limited («WorleyParsons», Australia),
- divisione «Energia, prodotti chimici e risorse» di Jacobs Engineering Group Inc. («Jacobs ECR», Stati Uniti d'America).

WorleyParsons acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Jacobs ECR.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- WorleyParsons: opera su scala mondiale nella prestazione di servizi professionali, fornendo servizi di consulenza ingegneristica in settori quali gli idrocarburi, l'energia elettrica, le infrastrutture, i prodotti chimici, l'estrazione mineraria e la metallurgia;
- Jacobs ECR: fornitore di servizi di consulenza ingegneristica che opera principalmente nei settori dell'energia, dei prodotti chimici e delle risorse, offrendo ai clienti una gamma di servizi quali strategia e progettazione ingegneristica, gestione di appalti, progetti e costruzioni o servizi di gestione e manutenzione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9208 — WorleyParsons/Jacobs ECR

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 20.12.1999, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: [COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu](mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu)

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2018/C 464/10)

1. In data 14 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Magna Powertrain GmbH («Magna», Austria), controllata da Magna International Inc. (Canada),
- Getrag Ford Transmissions Slovakia («GFT», Slovacchia).

Magna acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'attività di GFT relativa ai cambi a doppia frizione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Magna: Magna è una controllata di Magna International Inc., che opera a livello mondiale nella fornitura di componenti auto tra cui carrozzeria, telaio, esterni, sedili, gruppo propulsore, sistemi di visione e di chiusura e moduli per tetti, nonché nella progettazione e produzione su commessa del veicolo completo;
- GFT: GFT è un produttore a contratto di sistemi di trasmissione per automobili e veicoli commerciali leggeri. L'attività oggetto dell'acquisizione prevista riguarda esclusivamente la produzione di cambi a doppia frizione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 20.12.1999, pag. 5.









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**